

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI CONTROLLATI O PARTECIPATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: NOVITÀ PER IL TRIENNIO 2017/2019

Lo schema del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC nello scorso maggio, ribadisce l'estensione della disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione prevista per le pubbliche amministrazioni, ai seguenti soggetti:

- a) enti pubblici economici;
- b) società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 dello schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica».
- c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'applicazione della disciplina «anticorruzione» e «trasparenza» agli enti e società pubbliche, assume fondamentale importanza la distinzione tra enti "controllati" ed enti semplicemente "partecipati".

Soltanto nella prima fattispecie, infatti, tale normativa deve trovare attuazione integrale, mentre nella seconda ipotesi l'applicazione può avvenire in modo parziale.

A tal fine lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione dell'art. 18 della Riforma Madia (il c.d. «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica») ed ancora in discussione in sede parlamentare, introduce un differente concetto di controllo e partecipazione pubblica, sia con riferimento alle società che alle associazioni, alle fondazioni ed agli enti di diritto privato comunque denominati.

Inoltre è previsto il compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti/controllanti di promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001.

Infine l'entrata in vigore del decreto 97/2016 che ha riformato il c.d. «Codice Trasparenza»

(D.Lgs. 33/2013), ha introdotto importanti novità anche con riferimento agli enti in controllo o partecipazione pubblica; in particolare sono stati modificati alcuni obblighi di pubblicazione, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ed è stato abolito l'obbligo di dotarsi di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.